



Procura della Repubblica Trieste

Prot. n. 2969 /2023 U .

| | |
|--|------------------|
| Al Questore di anche per l'inoltro alle strutture dipendenti; | TRIESTE |
| al Comandante Provinciale dei Carabinieri di per l'inoltro alle strutture dipendenti; | TRIESTE |
| al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di per l'inoltro alle strutture dipendenti; | TRIESTE |
| ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni del circondario | LORO SEDI |
| ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. e, per conoscenza, | SEDE |
| ai Colleghi Sostituti | SEDE |
| ai Vice Procuratori Onorari | SEDE |
| al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello | SEDE |

OGGETTO: Direttiva concernente la L. 8.9.2023 n. 122, entrata in vigore il 30.9.2023 - c.d. "codice rosso" - adempimenti di competenza della polizia giudiziaria

Premessa

Con la norma in oggetto sono stati rafforzati gli obblighi previsti dalla legge relativamente ai reati previsti dalla L. 69/2019 (c.d. "codice rosso"), poi parzialmente modificata dalla L. 134/2021. La normativa appena entrata in vigore ha incidenza immediata sui compiti affidati al pubblico ministero: peraltro, i principi informativi della novella legislativa suggeriscono le presenti puntualizzazioni riguardanti l'attività della polizia giudiziaria.

Questo Ufficio ha emanato in merito al c.d. "codice rosso" una prima direttiva in data 12.8.2019, cui ha fatto seguito una seconda direttiva in data 29.11.2021. Le nuove norme ne impongono ora un aggiornamento, sicché si rende opportuna la presente direttiva.

I reati da "codice rosso"

Non tutti i reati avvenuti in un contesto familiare o parafamiliare danno luogo agli adempimenti previsti come obbligatori ed urgenti dalla legge nota come "codice rosso".

I reati che rendono necessari quegli adempimenti sono i seguenti – con l'ulteriore specificazione che gli adempimenti valgono anche se i reati indicati ai nn. da 2 a 18 dell'elenco seguente non sono stati consumati, ma sono giunti al solo stadio del tentativo –:

1. tentato omicidio (56, 575 c.p.): degna di nota è la circostanza per cui il legislatore, allorché ha esteso tali regole del c.d. "codice rosso" al tentato omicidio, non ne ha limitato l'operatività ai soli casi in cui il delitto sia maturato in un ambito familiare o parentale o di convivenza, ma lo ha previsto per tutti i casi in cui venga ravvisato tale delitto: dunque le regole valgono anche se il reato è maturato in un contesto completamente diverso fra persone non legate da alcun tipo di vincolo o di relazione;
2. maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.);
3. violenza sessuale (609 bis c.p.);
4. violenza sessuale aggravata (609 ter c.p.);
5. atti sessuali con minorenni (609 quater c.p.);
6. corruzione di minorenne (609 quinquies c.p.);
7. violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.);
8. atti persecutori (612 bis c.p.);
9. lesioni personali commesse contro l'ascendente o il discendente quando concorrono le circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso o quando vi è premeditazione (582 e 576 primo comma n. 2 c.p.);
10. lesioni personali compiute in occasione della commissione di taluno dei reati ex art. 572 c.p., 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. (582 e 576 primo comma n. 5 c.p.);
11. lesioni personali commesse dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. (582 e 576 n. 5.1 c.p.);
12. lesioni personali commesse contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (582 e 577 primo comma n. 1 c.p.);
13. lesioni personali commesse contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (582 e 577 secondo comma c.p.);
14. deformazione o sfregio permanente del viso commessi contro l'ascendente o il discendente quando concorrono le circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso o quando vi è premeditazione (583 quinquies e 576 primo comma n. 2 c.p.);
15. deformazione o sfregio permanente del viso compiuti in occasione della commissione di taluno dei reati ex art. 572 c.p., 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. (583 quinquies e 576 primo comma n. 5 c.p.);
16. deformazione o sfregio permanente del viso commessi dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. (583 quinquies e 576 n. 5.1 c.p.);
17. deformazione o sfregio permanente del viso commessi contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (583 quinquies e 577 primo comma n. 1 c.p.);
18. deformazione o sfregio permanente del viso commessi contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, il padre o la

madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (583 quinquies e 577 secondo comma c.p.).

Gli altri reati, pur se compiuti in un contesto familiare o parafamiliare, non impongono detti adempimenti: e così, ad esempio, non li impongono il reato di percosse (art. 581 c.p.), quello di minacce ancorché aggravate (art. 612 I e II c. c.p.), quello di violazione di domicilio ancorché aggravata (art. 614 c.p.), quello di abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.), quello di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti (612 ter c.p.), quello di molestie (art. 660 c.p.). Analogamente deve dirsi per tutte le altre ipotesi di reato che si potrebbero profilare in simili vicende (388 c.p., 570 c.p., 570 bis c.p., 573 c.p., 574 c.p., 574 bis c.p.; tutti i reati contro il patrimonio; ecc.).

Gli adempimenti della polizia giudiziaria

1. Viene ribadito dalla legge l'obbligo, già in vigore, di procedere, previa delega in tal senso del pubblico ministero, all'acquisizione di informazioni dalla persona offesa, ovvero dal denunciante-querelante, se diverso, entro tre giorni dall'avvenuta iscrizione del procedimento penale nel registro delle notizie di reato. Questo obbligo può essere derogato, sempre su conformi disposizioni del pubblico ministero, se sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori ovvero esigenze di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Dunque la polizia giudiziaria, allorché riceva una delega in tal senso dal pubblico ministero, ha il dovere di attivarsi e di procedere all'adempimento con tutta urgenza e nel rispetto del termine indicato dalla legge.

Fin qui, nulla è innovato.

Pertanto, poiché la nuova norma impone al Procuratore della Repubblica di comunicare periodicamente al Procuratore Generale se vi è stato o meno rispetto del termine qualora si proceda per uno dei delitti ora indicati, dal 1° ottobre in poi la polizia giudiziaria deve riferire al pubblico ministero se non sia stato possibile procedere all'audizione nel rispetto del termine e per quali ragioni ciò non sia avvenuto. Può ben darsi, ovviamente, che i motivi non dipendano affatto da inerzia degli inquirenti, ad esempio perché la persona offesa si renda irreperibile oppure si rifiuti di presentarsi oppure per ragioni ancora diverse: ciò che tuttavia d'ora in poi non può mancare, in ciascun procedimento, è un'indicazione – contenuta nella risposta della polizia giudiziaria alla delega del pubblico ministero – inerente l'eventuale mancato rispetto del termine ed in tale caso delle ragioni per cui ciò sia avvenuto.

E' appena il caso di sottolineare che tali obblighi sono previsti non solo per l'audizione della persona offesa, ma anche per l'audizione del denunciante-querelante se diverso.

Pertanto a tali obblighi i destinatari della presente direttiva debbono immediatamente attenersi.

2. La novella legislativa non interviene, invece, sul principio – da ritenersi ormai immanente nell'ordinamento – di evitare per quanto possibile la c.d. "vittimizzazione secondaria" sottoponendo la persona offesa a plurime ingiustificate audizioni.

Tale principio, stabilito pure da fonti sovranazionali immediatamente precettive, come la Direttiva europea 2012/29/UE, è testualmente espresso dall'ultima parte dell'art. 351 comma 1 ter c.p.p. – sull'attività della polizia giudiziaria riguardante i soggetti particolarmente vulnerabili – nonché dall'art. 362 comma 1 bis c.p.p. – sull'attività del pubblico ministero riguardante i medesimi soggetti –.

Pertanto con la presente direttiva si ribadisce l'invito, già contenuto nelle precedenti sull'argomento, di privilegiare la massima accuratezza e completezza nell'audizione della parte lesa fin dal primo contatto di questa: infatti quanto più esaustivo è il primo racconto della persona offesa, tanto più tempestiva e completa sarà la valutazione del pubblico ministero, il quale pertanto potrebbe motivatamente non disporre la successiva audizione della persona offesa, da eseguirsi nel rispetto della "regola dei tre giorni", con indubbio vantaggio per la persona offesa (che non viene riascoltata dopo pochi giorni), per la polizia giudiziaria (che non deve ripetere con maggior dettaglio un'attività già compiuta) ed in definitiva per il naturale corso del procedimento (che sarà ancora più rapido).

Pertanto, nel raccomandare la massima completezza fin dalla prima audizione e nell'invitare a seguire scrupolosamente le regole dettate dall'art. 351 comma 1 ter c.p.p. per l'audizione dei minorenni e delle persone particolarmente vulnerabili, lo scrivente reitera appresso una breve rassegna degli accertamenti che non dovrebbero mancare mai durante le audizioni delle persone offese:

- acquisizione di eventuali referti medici ed effettuazione di adeguata documentazione fotografica o videografica sulle condizioni fisiche della persona offesa;
- verifica del possesso di armi in capo al soggetto indagato;
- accertamento della situazione di dipendenza da alcol o da stupefacenti ed eventuali precedenti presso i centri per le tossicodipendenze nei confronti del soggetto indagato e, se pertinente, nei confronti della persona offesa;
- verifica di eventuali segni di squilibrio mentale e di eventuali precedenti presso i centri di salute mentale nei confronti del soggetto indagato e, se pertinente, nei confronti della persona offesa;
- accertamento delle condizioni economiche della persona offesa e del soggetto indagato;
- accertamento dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso fra le parti presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni.

Ancora, per completezza si riportano da precedenti direttive ulteriori raccomandazioni utili in siffatta tipologia d'indagini:

- l'opportuna audizione dei prossimi congiunti delle parti, rammentando loro che non sussiste la facoltà di astensione nei casi indicati dall'art. 199 c.p.p.;
- la cautela di non redigere il verbale d'identificazione e d'elezione domicilio nei confronti dell'indagato, qualora tale atto possa esporre la persona offesa a pericoli;
- la cautela di non inserire agli atti la menzione del numero telefonico della persona offesa.

Infine si ribadisce l'invito ad avviare ed a mantenere l'interlocuzione fra il magistrato delegante e la polizia giudiziaria delegata, per risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che possano insorgere nell'esecuzione delle investigazioni.

Prego i servizi di polizia giudiziaria di voler portare a conoscenza della presente direttiva, con cortese urgenza, tutti i comandi, gli uffici e le articolazioni dipendenti, dando cortesemente assicurazione dell'avvenuto adempimento e ringrazio fin d'ora tutti i destinatari per l'indispensabile attenta collaborazione.

La presente direttiva verrà infine pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio.

Trieste, 6 ottobre 2023

Il Procuratore della Repubblica
Antonio De Nicolò

